

DOMANDA 1

Contribuzione alla gestione separata

Il soggetto A cita in giudizio il soggetto B chiedendo al giudice di riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro ed il diritto alla corresponsione di un importo a titolo di differenze retributive. Prima che il giudice si pronunci in merito, A e B sottoscrivono un accordo in base al quale A si impegna a non proseguire/intraprendere anche in futuro l'azione di cui sopra e B si impegna a corrispondere un importo.

Dal punto di vista fiscale questo importo è riconducibile all'art. 67 c.1 lett. l del tuir (redditi diversi derivanti dall'assunzione di obbligo di non fare).

Dal punto di vista previdenziale è soggetto a contribuzione ? è assimilabile al reddito di lavoro autonomo occasionale?

In altre parole, quando facciamo la nota di pagamento, oltre alla ritenuta irpef del 20% dobbiamo prevedere la ritenuta inps e provvedere alle successive comunicazioni uniemens?

Ci sono casi di transazioni extragiudiziali o giudiziali in cui sia dovuta anche la contribuzione all'INPS?

RISPOSTA

Le transazioni riguardanti controversie di natura patrimoniale (retribuzioni o compensi legati ad un rapporto di lavoro) non coinvolgono l'Istituto previdenziale. Pertanto le loro conclusioni non impegnano l'INPS, né in relazione all'esito monetario (entità monetaria dell'accordo tra le parti), né sulla natura delle voci proposte in controversia e composte con la transazione.

Ne deriva che:

- I proventi da transazione non hanno, per sé, natura retributiva o, comunque di imponibile ai fini previdenziali;
- L'eventuale obbligazione contributiva, nel rapporto di lavoro dipendente, discende dalle norme generali sull'assoggettabili delle voci imponibili della retribuzione, sulle quali la contribuzione va assolta anche quando non corrisposte (o, nel caso, sostituite da una patto transattivo che costituisce una rinuncia alla pretesa retributiva contrattuale).
- Per il lavoro autonomo, del quale il lavoro parasubordinato, ai fini previdenziali, è una delle specie, l'imponibile coincide con il compenso liquidato in relazione all'attività dedotta nel contratto di prestazione. Qualora la transazione ridetermini l'importo dovuto (ed accettato) riconoscendone la connessione con l'attività lavorativa prestata, diviene assoggettabile a contribuzione secondo le norme ordinarie. Qualora la transazione neghi l'esistenza del rapporto di lavoro la somma che ne deriva non ha natura di compenso e non è assoggettabile. Tuttavia la transazione non ha potere di definizione giuridica del rapporto che l'ha originata. Ciò significa che, se successivamente venisse accertato il rapporto di lavoro (anche ad iniziativa del lavoratore, il quale non può legittimamente rinunciare all'assicurazione previdenziale – che è bene di natura pubblica e pertanto indisponibile alla volontà soggettiva del privato – ovvero ad iniziativa delle autorità di controllo) gli importi erogati in connessione, diretta o indiretta, allo stesso non possono non essere qualificati come imponibile previdenziale. Nel caso ipotizzato, anche l'importo transato diverrebbe, quindi, imponibile.

DOMANDA 2

“Un soggetto, titolare di partita iva, esercita l'attività di istruttore di tennis presso un circolo privato. Provvede poi ad emettere fattura nei confronti dello stesso circolo.

Tale soggetto risulta obbligato all'iscrizione alla Gestione separata INPS oppure alla Gestione ex-Enpals? In questo ultimo caso la suddivisione sarebbe 2/3 a carico ditta ed 1/3 a carico del soggetto con obblighi di versamento a carico del circolo?

Se invece fatturasse direttamente agli allievi, sarebbe tenuto all'iscrizione presso la Gestione separata Inps?"

RISPOSTA

In merito si rammenta che l'art. 1, comma 202, della legge n. 662/1996 riconduce all'obbligo di iscrizione nella Gestione Speciale per gli esercenti attività commerciali tutti i soggetti che esercitano, quali lavoratori autonomi, le attività di carattere terziario.

Tra esse l'attività di istruzione, intesa in senso lato, è certamente compresa.

Va ricordato, inoltre, che l'ENPALS offre assicurazione previdenziale agli sportivi professionisti delle sole discipline regolamentate dal CONI, tra le quali non rientra il tennis.

Tanto premesso, ai fini della individuazione del corretto inquadramento previdenziale dei maestri di tennis, occorre verificare come sia concretamente svolta l'attività degli stessi.

Qualora essi prestino opera presso società e circoli sportivi, con rapporto di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa, saranno assicurabili presso l'ENPALS, quali lavoratori degli impianti o circoli sportivi, ove sono classificabili nel raggruppamento B, al codice 777. Al proposito, tuttavia, l'emissione di fattura indica una configurazione di attività imprenditoriale del maestro di tennis, che sembra escludere non solo il rapporto subordinato, ma anche quello di collaborazione coordinata.

I maestri di tennis che, invece, esercitino l'attività in forma autonoma, gestendo direttamente il rapporto organizzativo, formativo e contrattuale con gli allievi, saranno iscrivibili presso l'INPS:

- in qualità di titolari alla Gestione Speciale per gli Esercenti Attività Commerciali se si dedicano all'attività di maestro con carattere di abitualità e prevalenza;

- in qualità di lavoratori autonomi occasionali presso l'apposita Gestione Speciale ex art. 26, comma 2, della legge n. 335/1995, quando l'attività di maestro sia secondaria rispetto ad altra, prevalente, occupazione di rilevanza economica. In tale caso l'onere del versamento graverà sul committente al superamento della soglia di €. 5000 nell'anno solare, cumulando i compensi ricevuti da tutti i committenti.

Vale, ad illustrare il criterio qui esposto, l'analogia della condizione di maestro di tennis con quella, già esaminata dall'Istituto e risolta nel medesimo senso, di maestro di sci.

DOMANDA 3

Durante il periodo di tirocinio per il conseguimento dell'esame di Stato un soggetto ha aperto P.IVA e versato i contributi alla gestione separata per tre anni.

E' possibile ricongiungere questi contributi alla Cassa di appartenenza?

Se no, è possibile richiederli a rimborso?

RISPOSTA

La contribuzione alla Gestione Separata INPS non è ricongiungibile con Fondi professionali. Peraltro essi sono valorizzabili per la liquidazione di una pensione supplementare al conseguimento dei requisiti e conseguimento della pensione nel regime professionale cui il soggetto è iscritto.

Pertanto non si dà il caso di rimborsabilità ma di maturazione di diritto a prestazione, la cui misura sarà definita secondo i criteri del regime contributivo.

DOMANDA 4

E' possibile che un srl composta da due soci istituisca un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno con una socia che possiede un partecipazione al 25% del capitale e sia moglie dell'altro socio con una partecipazione al 75% del capitale sociale e rivesta la carica di amministratore unico?

Se è possibile instaurare una subordinazione al momento del raggiungimento dei requisiti della pensione è possibile fare il ricongiungimento di quanto versato alla gestione dipendenti e alla gestione commercianti?

RISPOSTA

1. All'interno di una società di capitali è sempre astrattamente possibile stipulare un contratto di lavoro subordinato tra la società stessa ed uno dei suoi soci, purché il medesimo non detenga quote tali da determinare le scelte gestionali dell'impresa e non vi ricopra cariche, ovvero sia investito di procure o poteri, tali da renderlo svincolato dalla soggezione gerarchica e disciplinare all'organo sociale. Pertanto, posta la possibilità teorica del rapporto, dovranno essere valutate le caratteristiche specifiche della sua prestazione, con riferimento ai criteri che indicano la subordinazione e il rispetto degli obblighi contrattuali.

2. La contribuzione versata all'INPS in una o più gestioni per lavoro autonomo (COM – ART – CDCM) è sempre cumulabile con quella versata nel Fondo Lavoratori Dipendenti. Ove la contribuzione da lavoro autonomo sia determinante per il raggiungimento dei requisiti contributivi che danno diritto a pensione, i requisiti per il pensionamento seguiranno le regole previste per i lavoratori autonomi.

DOMANDA 5

Società in accomandita semplice: per un socio accomandante, che non prende attualmente parte ai lavori, esiste la possibilità di farlo assumere dalla società stessa con contratto di CO.CO.CO.. Preciso che questo socio ha 66 anni ma non percepisce pensione.

RISPOSTA

Il socio accomandante può prestare lavoro nella SAS con contratto di lavoro dipendente o con contratto di collaborazione. Anche in questo caso, posta l'astratta possibilità di entrambi i rapporti, occorre verificare le concrete condizioni di svolgimento della specifica prestazione.

In caso di collaborazione, se il compenso è superiore a 5000 euro, occorre la definizione di un progetto (dal quale sono esentate le prestazioni dei soli pensionati).

DOMANDA 6

Un parere sulla possibilità di stipulare un contratto di associazione in partecipazione con lo studio con cui collaboro, in considerazione del fatto che, essendo esperto contabile, non ho la possibilità di iscrivermi presso la Cassa Previdenza Dottori Commercialisti, ma sono obbligata a versare la gestione separata INPS.

RISPOSTA

L'associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili di un'impresa o un'affare (art. 2549 cc). Nel caso di uno studio professionale dovrà essere definito il carattere e la possibilità dell'associazione.

Il rapporto, ove costituito, è pacificamente iscrivibile alla Gestione Separata INPS, con obbligo di versamento della contribuzione ed onere per 2/3 a carico dell'associante.

DOMANDA 7

Un lavoratore autonomo con partita IVA aperta per una attività residuale (nuovi minimi) in quanto già lavoratore dipendente deve essere iscritto obbligatoriamente alla gestione separata INPS oppure avendo già una contribuzione previdenziale obbligatoria può essere esonerato?

Nel caso di iscrizione verserà il contributo con aliquota ridotta?

RISPOSTA

Se l'attività autonoma ha natura professionale il reddito che ne rinviene è assoggettabile alla Gestione Separata INPS per attività di "libero professionista senza cassa".

Se si tratta di lavoro autonomo di natura manuale e non professionale, la condizione del prestatore è quella di lavoratore autonomo considerato occasionale ai fini previdenziali e ricade nell'ipotesi di cui all'art. 44, c. 2, della legge n. 326/2003, di conversione del DL n. 269/2003, che prevede il versamento della contribuzione previdenziale alla Gestione Separata INPS al superamento della soglia di 5000 euro nell'anno. In tale ipotesi il committente – al quale deve essere comunicato dal lavoratore esecutore della prestazione il raggiungimento della soglia in franchigia – dovrà versare il contributo sul compenso eccedente la soglia, assumendosene l'onere per 2/3.

DOMANDA 8

Soggetto percipiente una pensione dall'INPS e che ricopre anche il ruolo di amministratore in srl. Per la carica di amministratore percepisce dei compensi per cui è dovuta la contribuzione alla gestione separata con aliquota 18%.

Può l'amministratore "optare" per versare i contributi con aliquota piena? La pensione che già percepisce sarà integrata dai contributi che versa alla gestione separata? In che modi e tempi?

RISPOSTA

L'assicurazione previdenziale è materia di disposizione legislativa con valenza obbligatoria per i soggetti cui è destinata. Pertanto l'entità e la misura del contributo, compresa la sua aliquota, non è oggetto di libera opzione.

Come già indicato nella risposta alla domanda 3, la contribuzione alla Gestione Separata INPS darà diritto – una volta raggiunti i requisiti ordinari per la pensione – alla liquidazione di una pensione supplementare, calcolata con i criteri del sistema contributivo.

DOMANDA 9

Espongo di seguito un quesito inerente INPS gestione separata.

un ingegnere - lavoratore dipendente presso un Ente pubblico - svolge anche la libera professione, e' iscritto all'Ordine degli Ingegneri ed all'INPS Gestione Separata come lavoratore autonomo con altra copertura previdenziale (aliquota ridotta).

Ha versato i contributi INPS a partire dal 1996, anno di istituzione della Gestione separata, calcolati con aliquota e sui massimali previsti anno per anno.

A fine 2012 (a 68 anni) andrà in pensione come dipendente ed avrebbe intenzione di cessare anche la libera professione entro il 31/12 prossimo.

Chiedo:

- qualora l'ingegnere cessasse effettivamente l'attività al 31/12/2012, quale sorte avrebbero i contributi versati dal 1996 al 2012, posto che a quella data non avrebbe maturato il periodo minimo di contribuzione, elevato (se non ho capito male) ad anni 20 ?
- potrà chiederne il rimborso, oppure
- avrà diritto ad una integrazione della pensione come lavoratore dipendente
- oppure li perderà del tutto ?

RISPOSTA

La risposta è la stessa al quesito 3. *[La contribuzione alla Gestione Separata INPS non è ricongiungibile con Fondi professionali. Peraltro essi sono valorizzabili per la liquidazione di una pensione supplementare al conseguimento dei requisiti e conseguimento della pensione nel regime professionale cui il soggetto è iscritto. Pertanto non si dà il caso di rimborsabilità ma di maturazione di diritto a prestazione, la cui misura sarà definita secondo i criteri del regime contributivo.]*

Al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria, avendo già maturato il diritto a pensione in altra gestione, i contributi versati alla Gestione Separata daranno diritto a specifica prestazione, definita Pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo sulla base degli importi versati ed accreditati.

DOMANDA 10

Espongo di seguito il seguente quesito inerente INPS Gestione separata: ragioniere commercialista, socio di Srl, dovrebbe assumerne anche la qualifica di Amministratore Unico, con compenso annuo di circa E. 3.000,00

Chiedo come deve trattare tale compenso ai fini previdenziali, ossia puo' assoggettare tale compenso al contributo previdenziale della propria Cassa di Previdenza, emettendo parcella come per tutti i compensi professionali ?oppure tale compenso deve essere assoggettato al contributo INPS Gestione separata? e se si, lo assoggetta come compenso da lavoro autonomo, oppure come reddito assimilato al lavoro dipendente (quindi la Srl rilascerà CUD a fine anno?)

RISPOSTA

L'attività di Amministratore Unico è svolta non quale attività di libera professione (come potrebbe essere, invece, la carica di componente del collegio dei Sindaci), ma come attività di natura imprenditoriale per la rappresentanza e la gestione di una impresa.

Pertanto i compensi che ne rinvengono hanno la natura di compensi da lavoro parasubordinato, la cui copertura assicurativa va assolta dall'impresa che eroga i compensi presso la Gestione Separata INPS.